



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO in particolare l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce, tra l’altro, che i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTI in particolare l’articolo 7, comma 3, e l’articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

VISTO l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un

concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Sardegna;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del 29 novembre 2013, acquisita con prot. DVA-2013-0027864 del 2 dicembre 2013, presentata dalla Società Flumini Mannu Limited, relativa al progetto di un impianto solare termodinamico da 55 MWe ed opere connesse denominato "Flumini Mannu", localizzato nei Comuni di Villasor (SU) e Decimoputzu (SU);

VISTA la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, avvenuta in data 29 novembre 2013 sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" e "Nuova Sardegna" ed in data 27 gennaio 2014 sul "Sole 24 Ore";

VISTE le ulteriori pubblicazioni degli annunci relativi alla presentazione di documentazione integrativa, anche volontaria, avvenute in data 29 novembre 2014, 1° luglio 2015 e 31 marzo 2016 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "La Nuova Sardegna";

VISTA la nota prot. DVA-2013-0028537 del 6 dicembre 2013 con cui, a seguito della presentazione della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, è stato chiesto un parere alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in merito all'esatto inquadramento dell'opera negli allegati II, III o IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO che con parere n. 1400 del 13 dicembre 2013 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che il progetto proposto dalla Società Flumini Mannu Limited sia riconducibile alle categorie progettuali di cui al punto 2, primo capoverso dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW" sottoposti a valutazione d'impatto ambientale di competenza statale;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società Flumini Mannu Limited a corredo dell'istanza di valutazione dell'impatto ambientale pervenuta il 29 novembre 2013 ed acquisita con prot. DVA-2013-0027864 del 2 dicembre 2013, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto come risultante a seguito delle integrazioni pervenute nel corso del procedimento, riguarda la realizzazione di una centrale solare termodinamica (CSP Concentrating Solar Power) della potenza lorda di 55 MWe per la produzione di energia elettrica. La superficie lorda complessivamente interessata dall'impianto è di circa 269 ettari e ricade nei Comuni di Villasor e Decimoputzu (CA). La tecnologia scelta è quella che utilizza specchi parabolici lineari che inseguono la direzione del sole per focalizzare la radiazione solare su un tubo ricevitore posizionato lungo il fuoco della parabola. L'energia solare assorbita dal tubo ricevitore è trasferita ad un fluido di lavoro (miscela di sali fusi) che viene fatto scorrere



al suo interno. Il calore raccolto viene utilizzato per la produzione di vapore che alimenta una turbina a vapore destinata alla produzione di energia elettrica. Una parte del calore può essere stoccato in serbatoi di accumulo di grandi dimensioni contenenti una miscela salina ed utilizzato successivamente per la produzione di energia elettrica durante le ore di bassa o assente insolazione. Il progetto prevede un allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua dell'acquedotto consortile ed una connessione alla rete elettrica ad alta tensione;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria sono pervenute numerose osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che unitamente alle controdeduzioni del proponente sono state considerate in sede in istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni n. 2135 del 22 luglio 2016 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITI il parere tecnico istruttorio con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 5489 del 6 marzo 2015 i successivi pareri tecnici istruttori negativi del medesimo Ministero n. 24301 del 7 ottobre 2015, n. 8396 del 25 marzo 2016 e n. 3858 del 22 giugno 2016;

ACQUISITI i pareri negativi della Regione Sardegna n. 3712 del 23 febbraio 2015, n. 19595 del 16 settembre 2015 e n. 11660 del 15 giugno 2016;

VISTA la nota prot. 19765/GAB del 22 settembre 2016, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preso atto del contrasto tra i pareri negativi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITA la delibera assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 luglio 2018, a conclusione dell'istruttoria della procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella quale viene deliberato che "non sussistono le condizioni per la prosecuzione del procedimento autorizzatorio avviato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al progetto di installazione di una centrale solare termodinamica della potenza di 55 MWe, denominata Flumini Mannu", proposto dalla società Flumini Mannu Limited";

CONSIDERATO che in forza del già citato articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2018 non è produttiva di effetti ex se, ma occorre un conseguente recepimento nel provvedimento a cura dell'Autorità amministrativa istituzionalmente competente;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2016 - I.P.Z.S. S.p.A. [2][5][9][U][X][C][0][0][9][8]



- a) il parere n. 2135 del 22 luglio 2016 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da 45 pagine;
- b) il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 5489 del 6 marzo 2015, costituito da 163 pagine;
- c) il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 24301 del 7 ottobre 2015, costituito da 73 pagine;
- d) il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 8396 del 25 marzo 2016, costituito da 30 pagine ed allegati;
- e) il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 3858 del 22 giugno 2016, costituito da 15 pagine ed allegati;
- f) il parere della Regione Sardegna n. 3712 del 23 febbraio 2015, costituito da 29 pagine ed allegati;
- g) il parere della Regione Sardegna n. 19595 del 16 settembre 2015, costituito da 5 pagine;
- h) il parere della Regione Sardegna n. 11660 del 15 giugno 2016, costituito da 12 pagine;
- i) la delibera assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 luglio 2018, costituita da 4 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. E' espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto di un impianto solare termodinamico da 55 MWe denominato "Flumini Mannu", presentato dalla società Flumini Mannu Limited, avente sede legale in Londra, 221 Bow Road.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Flumini Mannu Limited, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Sardegna, alla Provincia Sud Sardegna, al Comune di Villasor e al Comune di Decimoputzu.


2. Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Sardegna, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sergio Costa



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - I.P.Z.S. S.p.A. [2][5][9][0][19][8]

Impianto solare termodinamico da 55 MWe denominato "Flumini Mannu" nei Comuni di Villasor e Decimoputzu - VIP 2606
Decreto di compatibilità ambientale

